

## CONVENZIONE

### TRA

**Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**, società con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, (C.A.P. 00161), capitale sociale euro 39.204.173.802,00, partita I.V.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06359501001, (di seguito "FS"), in persona del dr. Massimiliano Loffredi, nella sua qualità di Responsabile della Struttura Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro

e

**Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi**, con sede legale in Roma, Piazzale Porta Pia, n. 121, (C.A.P. 00198), Codice Fiscale 97107620581 (di seguito denominato "CNOP"), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. David Lazzari

(di seguito, congiuntamente, "le Parti", singolarmente, "la Parte")

### PREMESSO CHE

- FS riconosce il valore del welfare aziendale quale strumento volto a migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori nonché a facilitare il bilanciamento e l'integrazione dei tempi di vita e di lavoro;
- FS, con l'obiettivo di sviluppare e promuovere iniziative di welfare, intende procedere con la stipula di convenzioni/accordi/contratti con terzi per l'erogazione di beni e servizi a condizioni vantaggiose per i dipendenti, senza impegni di spesa per tutte le Società del Gruppo;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi è l'ente esponentiale della categoria professionale dello psicologo, la cui attività è ricompresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 01, L. n. 56/89 tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; il CNOP annovera tra le attribuzioni ad esso riservate per legge anche quella di cura in merito all'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, con ciò essendo l'ente di riferimento per ogni iniziativa di rilevanza nazionale concernente la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura professionale dello psicologo.

Le Parti hanno raggiunto un accordo per il riconoscimento ai dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e ai loro familiari (di seguito "Clienti Convenzionati") di tariffe agevolate (di seguito anche "Agevolazioni") per la fruizione di specifiche prestazioni professionali fornite dagli psicologi liberi professionisti, aderenti all'iniziativa, (di seguito "Servizio") offerte dal CNOP alle condizioni e nei termini stabiliti nella presente convenzione ("Convenzione"). Per familiari si intendono coniugi, persone conviventi, parenti ed affini.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano la presente Convenzione.

#### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Con la sottoscrizione della Convenzione, il CNOP intende offrire la possibilità ai Clienti Convenzionati di usufruire delle Agevolazioni previste dagli psicologi liberi professionisti, aderenti all'iniziativa (di seguito "Professionisti Aderenti") rispetto al Servizio riportato in dettaglio di seguito.

Le Agevolazioni, erogate dai Professionisti Aderenti, riguardano le prestazioni indicate nella tabella sottostante - comprese nell'allegato 1 Tabella c) ex art. 2 comma 1 "Psicologi" tratta dal D.M. 19.7.2016, n. 165 che ne definisce il valore medio di liquidazione - e consistono nella riduzione pari al 20% della tariffa applicata dal singolo professionista per ognuna delle prestazioni medesime.

<b>ELENCO PRESTAZIONI</b>
<b>CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO</b> (voci 1, 2,3)
1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale
2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia
3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti)
<b>PSICOLOGIA CLINICA</b> (punti 4, 5, 7)
4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) - include visita psicologica
5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia- include mediazione familiare

7.Certificazione e relazione breve di trattamento
<b>DIAGNOSI PSICOLOGICA</b> (punti 12, 13, 14, 15)
12. Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne)
13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica
14. Valutazione neuropsicologica- include profilo psicofisiologico
15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
<b>PSICOTERAPIA</b> (punti 31, 32, 33)
31. Psicoterapia individuale (per seduta)
32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta)
33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante- max 12 partecipanti per gruppo)

Le prestazioni si intendono erogate in presenza o a distanza, in relazione alle possibilità tecniche, alle indicazioni normative vigenti e agli accordi tra le Parti.

Il CNOP si impegna a pubblicizzare presso i propri iscritti la presente iniziativa e le modalità di adesione.

Il CNOP si impegna, inoltre, a fornire successivamente alla stipula della presente Convenzione l'elenco dei Professionisti Aderenti, con i relativi contatti di riferimento.

Tale elenco, che verrà aggiornato dal CNOP in caso di variazioni, sarà utilizzato dai Clienti Convenzionati per contattare i Professionisti Aderenti e usufruire, dunque, delle Agevolazioni.

Le Parti, inoltre, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, e per quanto di competenza di ciascuno, valuteranno la realizzazione di iniziative e progettualità comuni.

### **Art. 3 - Durata**

La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata annuale.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all'altra parte con preavviso scritto di almeno tre (3) mesi indirizzata ai recapiti di cui all'art. 14.

Resta fin d'ora inteso che la Convenzione non è soggetta in alcun caso a proroghe tacite, fatta salva la facoltà delle Parti di concordare il rinnovo della stessa prima della relativa data di scadenza.




#### **Art. 4 – Utilizzo del marchio e del logo**

Il CNOP non potrà utilizzare il logo delle Società del Gruppo FS se non dietro autorizzazione espressa del titolare del logo. Il CNOP riconosce che il logo delle Società del Gruppo FS ed il marchio in esso contenuto, costituiscono oggetto di proprietà industriale esclusiva delle stesse e che - pertanto - ogni diritto derivante dal suo uso e/o registrazione spetta in via esclusiva alle Società del Gruppo FS. Il CNOP riconosce, altresì, che nessuna clausola della presente Convenzione potrà essere interpretata come se conferisse allo stesso un qualche diritto sul marchio delle Società del Gruppo FS. Dal momento della cessazione o risoluzione della presente Convenzione per qualsiasi titolo e/o ragione intervenuta, cesserà automaticamente qualsiasi autorizzazione di utilizzo del logo o del marchio eventualmente concessa al CNOP.

Il CNOP concede ad FS, gratuitamente, in modo non esclusivo, fino alla data di scadenza della Convenzione, l'uso del marchio del CNOP e delle immagini legate al servizio, esclusivamente per la promozione della Convenzione presso i Clienti Convenzionati di FS su intranet, spazi fisici (ad es. bacheche, ecc.) aziendali e gli altri canali di comunicazione disponibili senza che tale uso possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio e/o di altro segno distintivo del CNOP o far insorgere alcun diritto in capo ad FS. Ogni nuova forma di comunicazione diversa da quelle qui elencate, che preveda l'uso del marchio da parte di FS, dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del CNOP e da quest'ultima previamente autorizzata per iscritto.

FS riconosce l'esclusiva titolarità del CNOP per ogni e qualsiasi diritto di proprietà e di sfruttamento economico del marchio del CNOP e si impegna sin d'ora a non contestare, direttamente o per interposta persona, lo stesso.

FS si impegna:

- (i) a non alterare il marchio del CNOP ovvero a non modificarne in alcun modo alcuna caratteristica, come per esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la collocazione, il colore, la combinazione di colori, il disegno, il font;
- (ii) a utilizzare il marchio per le sole attività e modalità qui previste;
- (iii) non incorporare il marchio in altri marchi di sua proprietà e/o in altri segni distintivi;
- (iv) non richiedere la registrazione di marchi e/o di segni distintivi, inclusi nomi di dominio, simili o confondenti al marchio o contenenti lo stesso marchio.

#### **Art. 5 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano reciprocamente, anche per il periodo successivo alla cessazione di efficacia della Convenzione, a trattare come confidenziali le informazioni commerciali, organizzative e finanziarie ricevute per il corretto adempimento degli obblighi contenuti nella Convenzione ed a non rivelarle a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte né ad usarle per fini diversi da quelli previsti nella Convenzione.

Il presente obbligo di riservatezza non si applica (i) alle informazioni che sono generalmente conosciute dal pubblico senza che ciò sia dipeso da un atto o una omissione della Parte che le ha ricevute, (ii) alle informazioni che una delle Parti debba comunicare a terzi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni della Convenzione, (iii) alle informazioni la cui divulgazione sia imposta dalla legge e/o da norme regolamentari, da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure da una richiesta dalla Pubblica Autorità in genere.

#### **Art. 6 - Risoluzione**

Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante avviso scritto inviato all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o e-mail PEC, qualora quest'ultima si dovesse rendere inadempiente ad uno degli obblighi contrattuali assunti e non vi ponga rimedio nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere.

#### **Art. 7 – Cessione**

Nessuna delle Parti potrà cedere la presente Convenzione, o alcun diritto od obbligo derivante dallo stesso, senza il consenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da FS mediante pubblicazione nella sezione "Protezione dati personali" del sito istituzionale [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it) e dal CNOP mediante pubblicazione nella sezione del sito istituzionale appositamente riguardante il presente protocollo e la sua attuazione.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

#### **Art. 9 – Accordo di Data Protection**

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di FS e CNOP, che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non

autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 10 – Diritto di esclusiva**

Tra le Parti resta inteso che la presente Convenzione non produce alcun vincolo di esclusività e, pertanto, vi sarà per entrambe le Parti la facoltà di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

#### **Art. 11 – Clausola di salvaguardia**

Il CNOP dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS, pubblicato al seguente indirizzo internet [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it) e dichiara di averne ben compreso i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

Il CNOP dichiara altresì di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo internet [www.fsitaliane.it](http://www.fsitaliane.it), di cui potrà sempre chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS, e dichiara di averne ben compreso i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno e integrale rispetto.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, Il CNOP dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interesse che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento della Convenzione medesima. Parimenti, Il CNOP si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della Convenzione dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a FS, che procederà alle valutazioni del caso.

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle suddette previsioni configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e conseguentemente legittimerà l'altra parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

## Art. 12 - Varie

12.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti non intendono concludere un contratto di agenzia, né costituire, neanche di fatto, alcun consorzio, society, joint venture od altra forma stabile di organizzazione, né intendono conferire diritti o facoltà per agire l'una in nome o per conto dell'altra.

12.2 Le Parti concordano di non trasferire - e nulla di quanto indicato nella presente Convenzione dev'essere inteso come trasferimento - da una delle Parti all'altra di alcun diritto di proprietà intellettuale, inclusi a titolo esemplificativo, diritti d'autore, diritti di esclusiva, brevetti, modelli industriali od ornamentali, marchi di fabbricazione, marchi di servizio, know-how, informazioni riservate od altro diritto di proprietà industriale appartenente e concesso in licenza ad una di esse. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare in alcun modo i propri segni distintivi quali ditta, insegna, marchio in abbinamento congiunto a quello dell'altra Parte senza il previo consenso scritto di quest'ultima.

12.3 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. A tal proposito resta altresì inteso che eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica della Convenzione e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una Parte all'altra.

12.4 Nel caso in cui una o più disposizioni della Convenzione siano in qualsiasi misura invalide, tale invalidità non si estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.

12.5 Il CNOP espressamente ed irrevocabilmente dichiara: (i) che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione; (ii) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione. Il CNOP, inoltre, si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.





### **Art. 13 – Legge applicabile e foro competente**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del Contratto, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Convenzione è regolata dal diritto italiano.

### **Art. 14 - Referenti e Comunicazioni**

Ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguita a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

per FS: [relazioniindustriali@pec.fsitaliane.it](mailto:relazioniindustriali@pec.fsitaliane.it)

per Il CNOP: [segreteria@psy.it](mailto:segreteria@psy.it)

### **Art. 15 – Costi e spese**

La presente Convenzione non prevede impegni di spesa a carico di FS o di altre Società del Gruppo FS.

Il CNOP assicura lo svolgimento del Servizio con proprie risorse umane e strumentali.

### **Art. 16 – Garanzia e manleva**

Il CNOP garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nella Convenzione e si obbliga a mantenere FS sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e riverse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti esclusivamente dall'esecuzione delle attività di pubblicizzazione e creazione e aggiornamento dell'elenco previste all'art. 2 della Convenzione, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l'ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FS.

Il CNOP inoltre esonera espressamente FS da ogni responsabilità in ordine a pretese e/o richieste dei Clienti Convenzionati avanzate in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Roma, 23/06/2022

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Resp. Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro

Dr Massimiliano Loffredi



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Il Presidente pro tempore

Dott. David Lazzari

